

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 33 del 29 LUG. 2004

“Modifiche al Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il Regolamento per la Circolazione dei Treni ed in particolare l’articolo 1 comma 1 bis, in base al quale per imprescindibili necessità di sperimentazione è consentito deliberare norme di esercizio provvisorie anche in deroga alla regolamentazione vigente;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;


La presente disposizione è composta di n° 4 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581

Pagina 1 di 4

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 4 PAGINE





Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG/38 del 30/07/04, con cui si propone l'emanazione di una disposizione per l'adozione in via sperimentale di modifiche al Regolamento per la Circolazione dei Treni e al Regolamento sui Segnali;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1


All'articolo 2 del Regolamento per la Circolazione dei Treni è apportata la seguente modifica:

Il paragrafo a) del comma 14 è così sostituito:

a) Sono *ordinari* i treni indicati come tali nell'orario di servizio.

Sono denominati *periodici* i treni ordinari che circolano per uno o alcuni giorni, per determinati periodi oppure per l'intera validità dell'orario ma hanno prescritta la soppressione per più di due giorni della settimana, per la maggioranza delle settimane dell'orario.

L'orario dei treni ordinari può essere diramato in occasione dell'attivazione dell'orario di servizio o nel corso della sua validità. Sulle linee dove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci, l'orario dei treni ordinari può essere modificato durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.





Art. 2

All'articolo 6 del Regolamento per la Circolazione dei Treni sono apportate le seguenti modifiche:

- Il primo capoverso del comma 11 è così sostituito:

11. Il macchinista di un treno che debba d'iniziativa osservare la marcia a vista o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve procedere in modo da poter fermare prontamente il treno stesso nel tratto di visuale libera appena se ne manifesti il bisogno (presenza di eventuali rotabili od ostacoli fissi in genere), senza mai superare la velocità di 30 Km/h.

- Il primo capoverso del comma 23 è così sostituito:

23. Quando occorra istituire in linea o in una località di servizio (1) un rallentamento non indicato nell'orario di servizio (2) o notificare lo spostamento di un rallentamento già istituito (3), il Capo Reparto Esercizio Infrastrutture ne dà tempestiva comunicazione con l'indicazione di tutti gli estremi necessari, al Capo Reparto Territoriale Movimento a mezzo di apposito modulo. Per l'identificazione del tratto di linea su cui è istituito un rallentamento, devono prendersi a riferimento stazioni, posti di movimento, bivi, posti di comunicazione e posti di passaggio tra il doppio ed il semplice binario.

(1) Devono considerarsi interessanti anche una località di servizio, i rallentamenti compresi, in tutto in parte, fra i segnali di protezione che delimitano la località stessa.

(2) Non possono essere indicati nell'orario di servizio i rallentamenti posti sulle linee banalizzate oppure su quelle non banalizzate a doppio binario quando interessanti un solo binario.

(3) I rallentamenti possono essere fissi o spostabili: nel secondo caso, quando lo spostamento supera i tre chilometri (o i quattro chilometri per i rallentamenti lunghi oltre 1000 metri) occorre far luogo ad una nuova notifica del rallentamento, secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 3

All'art. 8 del Regolamento per la Circolazione dei Treni, sono apportate le seguenti modifiche:

- Il quarto capoverso del comma 3 è così sostituito:
- Il dispaccio deve essere trasmesso da stazione a stazione.
- Il quarto capoverso del comma 3 *bis* è soppresso.
- Il quarto capoverso del comma 3 *ter* è soppresso.





Art. 4

All'art. 14 del Regolamento per la Circolazione dei Treni, è apportata la seguente modifica:

Il comma 3 è così sostituito:

3. In caso di impossibilità di trasmettere l'annuncio di soppressione ad una stazione o bivio incontrato di punta o, nei casi previsti, riceverne conferma, devono applicarsi al primo treno che segue quello soppresso le disposizioni di cui all'art. 8 commi 4 e 5.

Art. 5

All'allegato III del Regolamento per la Circolazione dei Treni, sono apportate le seguenti modifiche:

- Nella parte A, nei moduli M. 50 e M. 50a le dizioni "TRA LE STAZIONI (o nella stazione)" sono sostituite con "TRA LE LOCALITA' (o nella località)".
- Nella parte B, nel modulo M. 3 le dizioni "FRA LE STAZIONI (o nella stazione di)" sono sostituite con "TRA LE LOCALITA' (o nella località) di"; nella lettera "B" delle "Prescrizioni specifiche" la parola "stazione" è sostituita con "località".

Art. 6

All'art. 20 del Regolamento sui Segnali è apportata la seguente modifica:

Il punto b) del comma 1 riguardante il "Personale di linea" è così sostituito:

Sulle linee a doppio binario quando si tratta del primo treno percorrente il binario illegale, se il fanale spento è quello di destra deve considerarlo come proiettante luce rossa.

Art. 7

All'indice dell'Allegato 1 del Regolamento sui Segnali è apportata la seguente modifica:

Dopo il punto 25) è inserito il seguente punto:

26) Tabella di individuazione segnali ripetitori di partenza.

Art. 8

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 15 dicembre 2004.

Michele ELIA

